



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascalastica_tn@figctrento.it
Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 0000773751

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 27 del 30 settembre 2019

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

1.1 LEGGE / SPORT DELLA PAT N.4/2016 - CRITERI APPLICATIVI

Facendo seguito alla mail di venerdì 27 settembre u.s. con il presente Comunicato Ufficiale di seguito si notificano integralmente i criteri applicativi della Legge/Sport della PAT N.4/2016.

Si ricorda che il Comitato ha ripetutamente sollecitato le Società a partecipare al ciclo di riunioni zonali che l'Assessorato allo Sport della PAT ha promosso in varie sedi del Trentino da martedì 17 a giovedì 26 settembre u.s..

Pertanto si ritiene che ogni Società sia in possesso delle necessarie informazioni finalizzate alla richiesta e all'ottenimento dei contributi finanziari previsti dalla sopra menzionata Legge.

Si precisa comunque che l'Ufficio per l'Attività sportive della PAT, del quale in calce al presente capitolo si riportano i contatti, è a disposizione per fornire le delucidazioni del caso. Anche gli Uffici del CPA di Trento e il Presidente Pellizzari sono disponibili per fornire i consigli che verranno richiesti.

Si precisa che per il contributo degli oneri assicurativi (Under 25) nulla cambia rispetto alla precedente normativa e quindi sarà sempre il Comitato a procedere a favore delle Società affiliate.

Per quanto riguarda la normativa a sostegno dell'attività dilettantistica e giovanile (Under 18) di cui all'art. 16 comma 2 della Legge e agli artt. 33, 34, 35 e 36 dei sotto riportati criteri, si precisa che per la stagione sportiva 2018/2019 (€ 20,00) le domande vanno presentate dalle Società entro il 31 ottobre prossimo; si invitano quelle che ancora non lo avessero fatto ad attivarsi tempestivamente.

Per gli Under 18 tesserati nella stagione 2019/2020 (€ 25,00) le domande si dovranno invece presentare dal 1° gennaio al 30 novembre 2020. ANALOGALMENTE A QUANTO ACCADE PER GLI ONERI ASSICURATIVI ANCHE QUESTO CONTRIBUTO POTRÀ D'ORA IN POI ESSERE RICHiesto DAL COMITATO A NOME DELLE SOCIETÀ AFFILIATE (servirà delega).

Si invitano le Società a presentare domanda di contributo anche sulla base di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lettera B della Legge, in materia attinente alla realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per coesione sociale e dello sport per le persone disabili. In questo caso bisogna far riferimento agli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 dei sotto riportati criteri applicativi.

Per quanto riguarda l'acquisto dei pulmini, che grande interesse ha suscitato in occasione delle menzionate riunioni, gli interessati dovranno fare riferimento agli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141 dei sotto riportati criteri applicativi.

Con attinenza alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale (art. 33 della Legge) si dovrà far riferimento agli artt. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 dei sotto riportati criteri. Per la varianti progettuali artt. 97, 98, 99, 100 e 101 dei sotto riportati criteri.

Oltre ai contenuti sopra schematizzati, va da se che la Legge e i relativi criteri contengano anche altre opzioni per i contributi della PAT, pertanto il testo che qui si va a concludere non è da considerarsi esaustivo, bensì semplicemente traccia di riferimento per le Società.

Si raccomanda il rispetto dei termini per la presentazione delle domande in quanto i medesimi sono perentori.

CONTATTI UFFICIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVE DELLA PAT:

E-mail: ufficiospo@provincia.tn.it - PEC: serv.turismo@pec.provincia.tn.it - Tel.: 0461493180 - www.sport.provincia.tn.it

Publicato in Trento il 30/09/2019

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1321

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei criteri approvati con deliberazione n. 111 del 27 gennaio 2017 attuativi della "Legge provinciale sullo sport 2016" (l.p. n. 4/2016).

Il giorno **30 Agosto 2019** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

con la deliberazione n. 111 del 27 gennaio 2017 la Giunta provinciale ha dato attuazione agli articoli 15(lettere a), b), c) d) f,) e h), 16, 17, 24, 26, 31, 33, 36 e 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, denominata “Legge provinciale sullo sport 2016”.

Con successiva deliberazione n. 693 del 20 aprile 2018 sono stati modificati gli articoli 33, 34 e 93 dei criteri approvati con la deliberazione n. 111/2017.

Con deliberazione n. 1970 del 12 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha integrato i criteri in oggetto in attuazione degli articoli 20 e 21 della “Legge provinciale sullo sport 2016”, che disciplinano lo sport di cittadinanza.

Con il presente provvedimento si propone una modifica dei criteri attualmente in vigore, al fine di dare attuazione al nuovo articolo 15 bis, e alle modifiche dell’articolo 16, comma 2, della legge provinciale 4/2016, introdotte dalla legge provinciale 5/2019, di dare legittimazione al Comitato Italiano Paralimpico, riconosciuto quale Ente con personalità giuridica di diritto pubblico con il d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, di ricondurre ai criteri in oggetto le deliberazioni n. 1970 del 12 ottobre 2018 e n. 1089 del 19 luglio 2019, entrambe attuative degli articoli 20 e 21 della legge, recanti norme in tema di “Sport di cittadinanza”, nonché di intervenire sull’impianto normativo in vigore, nell’ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti previsti, attraverso la sostituzione integrale dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 111/2017, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I presenti criteri, peraltro, sono coerenti con quanto stabilito, per quanto riguarda lo sport, dal Programma di sviluppo provinciale approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.1075 del 19 luglio 2019 e dal “Documento di economia e finanza provinciale” (DEFP) 2019 - 2021”.

In merito all’applicazione dei criteri in vigore e dei nuovi criteri si propone quanto segue:

alle domande in forma valutativa presentate nel corso del 2018 e a quelle presentate in forma automatica fino al 31 ottobre 2019 continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 111 del 27 gennaio 2017;

alle nuove domande in forma valutativa presentate dal 1 al 31 ottobre 2019 e a quelle in forma automatica presentate dal 1° gennaio 2020 trovano applicazione i nuovi criteri; per gli anni successivi, comprese le domande in forma automatica, si applicano i termini contenuti nei nuovi criteri.

Ai sensi della deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016 sono stati acquisiti i pareri positivi dei servizi di staff.

Ai sensi dell’art. 39 della legge provinciale del 21 aprile 2016, n. 4, è stato acquisito il parere positivo della IV Commissione legislativa, espresso in data 27 agosto 2019.

Con apposita determinazione del dirigente competente in materia di sport sarà approvata, previo parere del Servizio ICT e trasformazione digitale, la relativa modulistica da pubblicare sul sito istituzionale delle Provincia autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri di cui al testo allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato A);
2. di dare atto che alle domande in forma valutativa presentate nel corso del 2018 e a quelle presentate in forma automatica fino al 31 ottobre 2019 continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 111 del 27 gennaio 2017;
3. di dare atto che alle nuove domande in forma valutativa presentate dal 1 al 31 ottobre 2019 e a quelle in forma automatica presentate dal 1° gennaio 2020 trovano applicazione i criteri di cui al punto 1.; per gli anni successivi, comprese le domande in forma automatica, si applicano i termini contenuti nei criteri di cui al punto 1;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm..

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato A - modifica dei criteri attuativi l.p. 4/2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A

Criteri e modalità di attuazione della
Legge provinciale n. 4 del 21 aprile 2016

(legge provinciale sullo sport 2016)

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni e requisiti

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 4 - Riparto dei fondi

Art. 5 - Gruppo tecnico di valutazione

Art. 6 - Tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi e spese non ammissibili

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Controlli

CAPO II - Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge

Art. 9 - Beneficiari del contributo

Art. 10 - Iniziative finanziabili

Art. 11 - Modalità, limiti di spesa e termini per la presentazione delle domande

Art. 12 - Procedura automatica

Art. 13 - Procedura automatica - modalità di concessione del contributo

Art. 14 - Procedura valutativa

Art. 15 - Procedura valutativa - modalità di concessione del contributo

Art. 16 - Spese ammissibili comuni a entrambe le procedure

Art. 17 - Parametri di valutazione comuni a entrambe le procedure

Capo III - Contributi per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge

Art. 18 - Beneficiari del contributo

Art. 19 - Iniziative finanziabili

Art. 20 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Art. 21 - Limite minimo di spesa ammissibile comune ad entrambe le procedure

Art. 22 - Procedura valutativa

Art. 23 - Determinazione e concessione del contributo

Art. 24 - Procedura automatica

Art. 25 - Misura del contributo

Art. 26 - Spese ammissibili

Capo IV - Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge

Art. 27 - Beneficiari del contributo

Art. 28 - Iniziative finanziabili

Art. 29 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

Art. 30 - Spese ammissibili

Art. 31 - Limiti minimi di spesa ammissibile e misura del contributo

Art. 32 - Determinazione e concessione del contributo

Capo V - Contributi per l'attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16 della legge

SEZIONE A) - Contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile di cui all'articolo 16, comma 2 della legge.

Art. 33 - Contributo

Art. 34 - Beneficiari del contributo

Art. 35 - Misura del contributo

Art. 36 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

SEZIONE B) - Contributi a sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16, comma 3 della legge

Art. 37 - *Contributo*

Art. 38 - *Beneficiari del contributo*

Art. 39 - *Iniziative finanziabili*

Art. 40 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 41 - *Requisiti*

Art. 42 - *Spese ammissibili*

Art. 43 - *Misura del contributo*

Art. 44 - *Concessione del contributo*

Capo VI - Contributi per lo sport professionistico di cui all'articolo 17 della legge

Art. 45 - *Beneficiari del contributo*

Art. 46 - *Iniziative finanziabili*

Art. 47 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 48 - *Spese ammissibili*

Art. 49 - *Valutazione delle iniziative e determinazione del contributo*

Art. 50 - *Modalità di erogazione dei contributi*

Capo VII - Criteri per le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge

Art. 51 - *Beneficiari del contributo*

Art. 52 - *Iniziative finanziabili*

Art. 53 - *Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 54 - *Spese ammissibili*

Art. 55 - *Ammontare del contributo*

Art. 56 - *Criteri di valutazione*

Capo VIII - Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) della legge

Art. 57 - *Beneficiari del contributo*

Art. 58 - *Iniziative finanziabili*

Art. 59 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Art. 60 - *Procedura valutativa*

Art. 61 - *Misura del contributo*

Art. 62 - *Determinazione e concessione del contributo*

Art. 63 - *Procedura automatica*

Art. 64 - *Limiti minimi di spesa ammissibile comune alla procedura automatica e valutativa*

Art. 65 - *Spese ammissibili*

Capo IX - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio per il merito sportivo e scolastico a favore di studenti atleti di cui all'articolo 24, comma 1 della legge

Art. 66 - *Oggetto*

Art. 67 - *Beneficiari del contributo*

Art. 68 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Art. 69 - *Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse*

Art. 70 - *Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio*

Art. 71 - *Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa*

Capo X - Criteri per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva per le persone disabili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3 della legge

Art. 72 - *Beneficiari del contributo*

Art. 73 - *Attrezzature finanziabili*

Art. 74 - *Misura del contributo*

Art. 75 - *Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 76 - *Concessione del contributo*

Capo XI - Criteri per la concessione di contributi per l'avvio e il funzionamento delle associazioni e società sportive di cui all'articolo 26, comma 4 della legge

Art. 77 - *Beneficiari del contributo*

Art. 78 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 79 - *Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 80 - *Spese ammissibili*

Art. 81 - *Determinazione e concessione del contributo*

Capo XII - Criteri e modalità per la concessione di contributi per la gestione impianti sportivi di particolare rilevanza di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge

Art. 82 - *Oggetto*

Art. 83 - *Beneficiari del contributo*

Art. 84 - *Impianti sportivi ammissibili al sostegno delle spese di gestione*

Art. 85 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 86 - *Spese e entrate ammissibili*

Art. 87 - *Limiti di spesa ammissibile e percentuale di intervento*

Art. 88 - *Aiuti di Stato*

Capo XIII - Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale di cui all'articolo 33 della legge

Art. 89 - *Beneficiari del contributo*

Art. 90 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 91 - *Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 92 - *Spese ammissibili*

Art. 93 - *Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile*

Art. 94 - *Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo*

Art. 95 - *Concessione del contributo*

Art. 96 - *Modalità di erogazione del contributo*

Art. 97 - *Ammissibilità delle varianti*

Art. 98 - *Limiti di spesa*

Art. 99 - *Modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 100 - *Autorizzazione della variante*

Art. 101 - *Obblighi e sanzioni*

Capo XIV - Contributi ai comitati provinciali delle federazioni sportive e discipline associate riconosciuti dal CONI, partecipanti a iniziative di carattere europeo di cui all'articolo 36 della legge

Art. 102 - *Beneficiari del contributo*

Art. 103 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 104 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 105 - *Spese ammissibili*

Art. 106 - *Determinazione e concessione del contributo*

Capo XV - Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 37, comma 1 della legge

Art. 107 - *Beneficiari del contributo*

Art. 108 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 109 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 110 - *Spese ammissibili*

Art. 111 - *Determinazione e concessione del contributo*

Capo XVI - Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 37, comma 2 della legge

Art. 112 - *Beneficiari del contributo*

Art. 113 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 114 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 115 - *Limiti massimi di spesa ammissibile per oneri derivanti da assicurazioni integrative*

Art. 116 - *Determinazione e concessione del contributo*

Capo XVII - Contributi al Comitato provinciale del CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 37 comma 3 della legge

Art. 117 - *Beneficiari del contributo*

Art. 118 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 119 - *Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare*

Art. 120 - *Spese ammissibili*

Art. 121 - *Determinazione e concessione del contributo*

Capo XVIII - Criteri per le iniziative di promozione dello sport di cittadinanza per tutti di cui agli articoli 20 e 21 della legge

SEZIONE A)

Contributi a sostegno per progetti di promozione dell'attività motoria di cui all'articolo 21, comma 1 lett a) della legge

Art. 122 - *Finalità del contributo*

Art. 123 - *Beneficiari del contributo*

Art. 124 - *Iniziativa finanziabili*

Art. 125 - *Determinazione e concessione del contributo*

Art. 126 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 127 - *Spese ammissibili*

Art. 128 - *Criteri di valutazione*

Art. 129 - *Modalità di erogazione del contributo*

SEZIONE B)

Accordi di programma di cui all'articolo 21, comma 1 lett. b) della legge

Art. 130 - *Attività di intervento*

Art. 131 - *Strumenti utilizzabili per la promozione dello sport di cittadinanza*

Art. 132 - *Soggetti proponenti*

Art. 133 - *Spese ammissibili*

SEZIONE C)

Disposizioni comuni alla Sezione A e alla Sezione B

Art. 134 - *Aiuto di Stato*

Art. 135 - *Riparto dei fondi*

Capo XIX - Criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti, di cui all'articolo 15 bis della legge

Art. 136 - *Beneficiari del contributo*

Art. 137 - *Beni finanziabili*

Art. 138 - *Misura del contributo*

Art. 139 - *Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare*

Art. 140 – Criteri di valutazione
Art. 141 – Obblighi del beneficiario

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto*

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei contributi in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino atte a favorire la promozione dell'accesso allo sport e la diffusione dello stesso e il diritto all'attività motoria, in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (di seguito denominata legge).

Articolo 2 *Definizioni e requisiti*

1. Per attività o iniziative sportive ai fini dei presenti criteri s'intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito CIP, fatto salvo quanto previsto al Capo VII.

2. Per associazioni o società sportive si intendono quelle a carattere dilettantistico, iscritte nel registro CONI o del CIP, regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (di seguito denominate F.S.N.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) o Associazioni Benemerite (A.B.) o Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato (G.S.M.) riconosciuti dal CONI o dal CIP, che svolgono con regolarità nel corso dell'anno sportivo attività nell'ambito delle discipline regolamentate dalle F.S.N o D.S.A., riconosciute dal CONI o dal CIP. Inoltre devono avere sede legale sul territorio provinciale, avere tesserati propri e una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili come definiti e regolamentati dalle relative F.S.N o D.S.A riconosciute dal CONI o dal CIP.

3. Per comitati promotori, associazioni o società promotrici di eventi o manifestazioni sportive si intendono le organizzazioni, con sede legale sul territorio provinciale, regolarmente iscritte nel registro CONI o del CIP e affiliate a F.S.N - D.S.A - E.P.S.- A.B. – G.S.M. che non hanno propri atleti tesserati o ne hanno un numero inferiore a 10, o che svolgono l'attività in modo episodico sostanzialmente limitato alle manifestazioni organizzate o non hanno un settore giovanile.

Articolo 3 *Modalità e termini di presentazione delle domande*

1. Le domande di concessione e/o liquidazione del contributo in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino sono presentate alla struttura provinciale medesima, avvalendosi di appositi moduli approvati con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di sport e disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, corredate della documentazione prevista dagli articoli seguenti in riferimento alle singole tipologie di intervento.

2. Ai fini dei presenti criteri è definita valutativa la procedura che disciplina la valutazione delle domande di contributo con l'assegnazione di punteggi per la formazione di graduatorie di merito.

3. Ai fini dei presenti criteri è definita automatica la procedura che disciplina la concessione di contributi per le iniziative realizzate precedentemente alla presentazione della domanda.

4. I termini di presentazione delle domande e i limiti di spesa sono stabiliti nei singoli Capi di questo allegato.

5. Le domande sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di sport o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, mediante invio tramite posta elettronica certificata o ordinaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016, nel rispetto delle regole tecniche in materia, o consegnate a mano, a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, ad esclusione degli elaborati progettuali che dovranno comunque essere prodotti anche su supporto cartaceo.

6. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata o tramite posta semplice non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016.

7. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità previste dal presente articolo la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio. Nel caso di trasmissione con le modalità tradizionali (raccomandata a/r) ai fini dell'ammissione, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

8. Le domande presentate, in via alternativa, oltre i termini previsti o prive della firma del legale rappresentante sono dichiarate irricevibili.

9. Le domande non accolte nell'anno di riferimento decadono.

Articolo 4 *Riparto dei fondi*

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire i fondi destinati alle singole iniziative previste dagli articoli 15, 15 bis, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 31, 33, 36 e 37 per il finanziamento delle iniziative.

2. Le domande sono finanziate nel limite delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale distingue l'ammontare delle risorse destinate alle due tipologie di finanziamento, valutativa e automatica e delle risorse destinate alle premialità, ove previste.

Articolo 5 *Gruppo tecnico di valutazione*

1. E' istituito un Gruppo tecnico di valutazione con il compito di assegnare i punteggi in relazione alle iniziative di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'articolo 15 e dell'articolo 21 della legge.

2. Il Gruppo tecnico di valutazione è composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o suo delegato, dal direttore dell'Ufficio attività sportive o suo delegato, dagli incaricati dei procedimenti per la concessione dei contributi di cui al Capo III, al Capo VII e al Capo XVIII.

Articolo 6 *Tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi e spese non ammissibili*

1. Le disposizioni del presente articolo sono comuni a tutti i Capi, fatto salvo quanto stabilito al Capo IX.

2. Qualora non già previsto nei presenti criteri e fatto salvo quanto stabilito per le domande esaminate secondo procedura di tipo automatico, nella determinazione con la quale

il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport concede il contributo possono essere fissati i tempi di avvio e rendicontazione. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei soggetti beneficiari, si procederà alla revoca del contributo secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m..

3. I termini di avvio e rendicontazione possono essere prorogati una sola volta, su richiesta adeguatamente motivata del beneficiario e per cause a lui non imputabili. La proroga deve essere richiesta entro il termine originariamente fissato.

4. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione dell'adeguata documentazione necessaria per la rendicontazione ai sensi del d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. che dovrà pervenire entro i termini fissati nella determinazione con la quale il dirigente competente in materia di sport concede il contributo.

5. Nel caso di mancata effettuazione della manifestazione o delle iniziative e/o di eventuale rinuncia al contributo qualora già assegnato, dovrà essere fatta comunicazione entro 10 giorni dalla decisione alla struttura provinciale competente in materia di sport. Qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso si procederà alla revoca del beneficio.

6. Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa e in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso quest'ultimo sarà ridotto al limite del disavanzo, fatto salvo il limite di spesa minima previsto per ogni Capo.

7. L'importo del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al disavanzo.

8. Non sono ritenute ammissibili le spese non direttamente riconducibili all'iniziativa o non identificate, quelle per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), l'I.V.A. che può essere posta in detrazione, spese fiscali, eventuali compensi agli organizzatori e spese di rappresentanza.

9. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui al d.P.G.d. n. 9-27/Leg. di data 5 giugno 2000 e s.m..

Articolo 7 *Sanzioni*

1. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti dalla legge ai singoli atleti e alle associazioni sportive riconosciuti responsabili in via definitiva dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo.

Articolo 8 *Controlli*

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 10% dei procedimenti di cui ai presenti criteri.

CAPO II

Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge

Articolo 9
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 10
Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'organizzazione occasionale di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le manifestazioni realizzate in ambito provinciale, aperte alle società sportive e che vengono considerate dalle rispettive federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline associate, di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.

3. Le manifestazioni devono essere ricomprese nei calendari delle competenti Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o Discipline Sportive Associate (D.S.A) o Enti di promozione sportiva (E.P.S.) o Associazioni Benemerite (A.B.) a cui la società sportiva è affiliata o acconsentite dalle stesse.

Articolo 11
Modalità, limiti di spesa e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le domande che comportano una spesa sostenuta non inferiore a euro 6.000,00 e non superiore a euro 25.000,00 sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, per le manifestazioni concluse entro il 30 settembre. Le domande per le manifestazioni concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

3. Le domande che comportano una spesa prevista superiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 100.000,00 sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 12
Procedura automatica

1. Sono esaminate secondo la procedura automatica le domande di concessione e liquidazione del contributo di cui al comma 2 dell'art. 11, le cui spese siano state sostenute nell'anno di presentazione e nel trimestre antecedente la manifestazione. Qualora la manifestazione ricada su due anni solari, si considera realizzata nell'anno in cui si conclude e sono ammesse spese sostenute nel trimestre antecedente la data di conclusione e nell'anno di conclusione.

2. Le domande devono pervenire unitamente al programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento, corredato da descrizione delle attività che devono essere rispondenti ai criteri e requisiti previsti dal piano delle uscite e delle entrate, con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici e privati e dalla dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.

3. Il contributo è concesso nella misura del 15% della spesa ammessa, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

4. Il contributo concesso può essere aumentato fino al massimo del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l'ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale. Il contributo è concesso fino alla concorrenza dei fondi disponibili, in base alla spesa ritenuta ammissibile. La Giunta stabilisce annualmente con proprio provvedimento la percentuale di incremento.

Articolo 13

Procedura automatica – modalità di concessione del contributo

1. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi, verificando l'interesse del beneficiario.

2. Alla domanda di concessione e liquidazione del contributo devono essere allegate le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equivalente relative alle spese per cui è chiesto il contributo e l'elenco dei parenti o dei partecipanti.

Articolo 14

Procedura valutativa

1. Sono esaminate secondo la procedura valutativa le domande di contributo di cui al comma 3 dell'articolo 11 e riferite a manifestazioni sportive che si intendono realizzare nell'anno successivo alla presentazione della domanda. Qualora la manifestazione ricada su due anni solari, si considera realizzata nell'anno in cui si conclude.

2. Le domande devono pervenire unitamente al programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento, corredato da descrizione delle attività che devono essere rispondenti ai criteri e requisiti previsti, dal piano delle uscite e delle entrate, con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici e privati e dalla dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.

3. Il contributo è concesso nella misura del 10% della spesa ritenuta ammissibile. A questa va aggiunta un'ulteriore quota percentuale per un valore pari al decimo del punteggio ottenuto nella graduatoria.

4. Il contributo può essere aumentato del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza sportiva e/o turistica per l'ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale.

Articolo 15

Procedura valutativa - modalità di concessione del contributo

1. La Struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare le domande pervenute e a individuare gli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 17.

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio saranno considerate secondo il seguente ordine:

a) le domande che presentano una spesa maggiore;

b) le domande presentate per prime secondo l'ordine di protocollazione.

Il contributo è concesso fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

5. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario in corso ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

6. Alla domanda di liquidazione deve essere allegato l'elenco dei partenti o dei partecipanti.

7. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 16

Spese ammissibili comuni a entrambe le procedure

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione della manifestazione sportiva oggetto di contributo, direttamente ed effettivamente sostenute, dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, e riconducibili alle seguenti categorie:

- a) pubblicizzazione dell'iniziativa, spese di pubblicazione e diffusione dei risultati;
- b) affitto di impianti o spazi sportivi e allestimento di spazi, anche all'aperto o locali;
- c) prestazioni da parte di arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario, personale tecnico abilitato, collaboratori, limitatamente allo svolgimento della manifestazione o all'allestimento degli spazi, purchè riconducibili in maniera inequivocabile alla manifestazione stessa;
- d) rimborsi connessi all'esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati alla precedente lettera c) per trasporti, ristorazione, soggiorno;
- e) tasse federali;
- f) noleggio di attrezzature, strumentazioni sportive o autoveicoli;
- g) servizi di ambulanza e di pubblica sicurezza;
- h) ristoro partecipanti, nel limite del 20% della spesa;
- i) premi consistenti in beni materiali, con il limite massimo di euro 3.000,00 e con l'esclusione di premi in denaro.

2. Ogni richiedente può presentare fino ad un massimo complessivo di cinque richieste di contributo per anno.

Articolo 17

Parametri di valutazione comuni a entrambe le procedure

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto, tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

		Punti
--	--	--------------

Parametri		(Massimo 100)
Valenza sul territorio	Provinciale	3
	Regionale/Interregionale	5
	Nazionale	10
	Internazionale	15
Promozione dell'attività giovanile (iniziativa rivolta principalmente a giovani)	da anni 18 fino ad anni 23	10
	fino ad anni 18	20
Società sportiva con marchio "Family in Trentino"	Si	5
	No	0
Inclusività	Anche a soggetti diversamente abili	5
Tipologia manifestazione: sport di cittadinanza	Iniziativa che prevede anche attività ludico-sportive	5
Autofinanziamento (esclusi i contributi pubblici)	Minore del 30%	3
	Dal 30% al 50%	5
	Oltre il 50%	10
Compartecipazione del territorio (presenza contributi enti locali)	Fino al 10%	0
	Maggiori del 10%	20
Valore promozione marchio Trentino	Bassa	0
	Media	5
	Alta	10
Valenza turistica (fuori stagione)	No	0
	Si	10

Capo III

Contributi per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge

Articolo 18 *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le domande di contributo sono presentate:

- a) in forma semplice: dalla singola associazione sportiva;
- b) in forma aggregata: dalla singola associazione sportiva, in qualità di capofila, e da altre associazioni sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale del 13 febbraio 1992, n. 8. In questi casi ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila. I soggetti aggregati devono svolgere parte attiva del progetto.

Articolo 19 *Iniziative finanziabili*

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, a favore della promozione della parità di genere e/o della coesione sociale nello sport e dello sport per le persone disabili.

2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le campagne realizzate in ambito provinciale, che perseguano uno o più dei seguenti scopi:

- a) avviare i giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni nei casi di persone con disabilità, alla conoscenza e alla pratica delle diverse discipline sportive;
- b) incrementare la pratica sportiva che favorisce la parità di genere;
- c) favorire l'integrazione sociale, anche attraverso l'avvicinamento alla pratica sportiva di persone che vivono o sono esposte a forme di marginalità, al fine di prevenire situazioni di esclusione o disagio sociale;
- d) promuovere azioni di coesione sociale attraverso l'attività sportiva e incentivare la pratica motoria di persone con disabilità.

3. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per un massimo di tre iniziative, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui all'articolo 2, promossa dal richiedente.

4. Il contributo è concesso anche per la realizzazione di cartine di orientamento omologate e per le cartine di orientamento predisposte per uso scolastico e certificate dal Comitato locale della FISO, che possono essere:

- a) cartine rilevate a nuovo per manifestazioni sportive, e in tal caso non dovranno comprendere porzioni di cartine già esistenti;
- b) revisione o ampliamento di cartine esistenti per manifestazioni sportive trascorsi 5 anni dalla creazione o dall'ultima revisione della stessa;
- c) cartine predisposte per uso scolastico da parte di associazioni sportive per progetti in collaborazione con Istituti scolastici.

Articolo 20 *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, scegliendo tra:

- a) procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno;
- b) procedura automatica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, per le iniziative concluse entro il 30 settembre. Le domande per le iniziative concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 21 *Limite minimo di spesa ammissibile comune a entrambe le procedure*

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b) della legge, che comportano una spesa pari o superiore a 10.000,00 euro.

Articolo 22 *Procedura valutativa*

1. Sono esaminate con procedura valutativa le domande presentate per le campagne di promozione che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività

ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. Le domande devono pervenire unitamente al programma e alla descrizione delle attività che si propongono per il finanziamento, - che devono essere rispondenti ai criteri e requisiti previsti - al piano delle uscite e delle entrate con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici e privati e alla dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.

Articolo 23

Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto.

2. Le domande di contributo, presentate con procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. a), sono valutate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi di seguito precisati:

Parametri		Punti (Massimo 100)
Durata dell'attività promozionale	Fino a 2 settimane	3
	Fino a 3 mesi	5
	Da 3 a 6 mesi	10
	Superiore a 6 mesi	15
Numero degli atleti partecipanti all'iniziativa promozionale	≤10	3
	11-30	5
	31-50	10
	51-100	15
	>100	20
Coinvolgimento attivo di istituti scolastici	No	0
	Si	20
Presenza all'iniziativa di istruttori abilitati	No	0
	Si	5
Richiedente con marchio "Family in Trentino"	No	0
	Si	5
Inclusività	anche a soggetti diversamente abili	5
Autofinanziamento (esclusi i contributi pubblici)	Minore del 30%	5
	Dal 30 al 50%	10
	Oltre il 50%	15
Compartecipazione del territorio (presenza contributi enti locali)	Nessuna	0
	Fino al 10%	5
	Maggiori del 10%	15

3. Le domande di contributo presentate con procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. b), c) e d), saranno valutate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

Parametri		Punti (massimo 100)
Durata dell'attività promozionale	Fino a 2 settimane	3
	Fino a 3 mesi	5

	Da 3 a 6 mesi	10
	Superiore a 6 mesi	15
Numero degli atleti partecipanti all'iniziativa promozionale	≤10	3
	11-30	5
	31-50	10
	51-100	15
	>100	20
Presenza all'iniziativa di istruttori abilitati	No	0
	Si	5
Richiedente con marchio "Family in Trentino"	No	0
	Si	5
Inclusività (iniziativa per soggetti diversamente abili)	No	0
	In parte	10
	Esclusivamente	15
Autofinanziamento (esclusi i contributi pubblici)	Minore del 30%	5
	Dal 30 al 50%	10
	Oltre il 50%	15
Compartecipazione del territorio (presenza contributi enti locali)	Nessuna	0
	Fino al 10%	10
	Maggiori del 10%	15
Innovazione, originalità		Da 0 a 10

4. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità alle domande che presentano una spesa maggiore.

5. Il contributo è concesso nella misura del 5% della spesa ritenuta ammissibile. A questa va aggiunta una quota percentuale per un valore pari al decimo del punteggio ottenuto nella graduatoria. In caso di domande presentate in forma aggregata è aggiunto un ulteriore 2%.

6. Il contributo può essere aumentato del 10% per le campagne individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto all'avviamento alla pratica sportiva giovanile e alle iniziative volte a favorire la coesione sociale.

7. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario in corso ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario. Alla domanda di liquidazione deve essere allegato l'elenco dei partecipanti.

8. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 24 *Procedura automatica*

1. In alternativa alla procedura valutativa i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, possono chiedere un contributo per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) e d).

2. Alla domanda di concessione e liquidazione del contributo devono essere allegate le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equivalente relative alle spese di cui è chiesto il contributo e elenco dei partecipanti.

3. Le domande per le cartine di orientamento devono essere presentate con procedura automatica.

4. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Articolo 25 *Misura del contributo*

1. Il contributo è concesso per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) e d), nella misura del 30% della spesa ammessa, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

2. Il contributo può essere aumentato del 10% per le campagne individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto all'avviamento alla pratica sportiva giovanile e alle iniziative volte a favorire la coesione sociale.

3. Per le iniziative riguardanti la realizzazione delle cartine di orientamento il contributo è concesso nella misura del 30% della spesa ammessa, calcolata moltiplicando il costo di realizzazione al chilometro quadrato, con il limite di euro 800,00 per chilometro quadrato rilevato, e il limite massimo di contributo pari a euro 5.000,00.

Articolo 26 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa promozionale;
 - c) affitto di impianti o spazi sportivi;
 - d) rimborsi spese di preparatori tecnici, allenatori, collaboratori;
2. Per le cartine di orientamento sono ammissibili le spese per:
 - a) attività preparatorie e di rilevazione;
 - b) stesura e redazione della cartina;
 - c) costi di omologazione.

Capo IV

Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge

Articolo 27

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 28

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, tecnici e per il personale medico sportivo.

Articolo 29

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di concessione del contributo presentate ai sensi di questo capo sono esaminate con procedura automatica.

2. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno.

3. Alla domanda di concessione e liquidazione del contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equivalente relative alle spese per le quali è chiesto il contributo;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) piano finanziario.

4. Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento per una sola iniziativa rispettivamente per l'articolo 15, comma 1, lettera c) e lettera d) della legge, per ogni anno e per ciascuna disciplina sportiva con caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, promossa dal richiedente.

Articolo 30

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) promozione e pubblicità;
- b) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
- c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
- d) rimborsi spese relatori.

Articolo 31

Limiti minimi di spesa ammissibile e misura del contributo

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a iniziative che comportano un costo complessivo almeno di 4.000,00 euro e la differenza tra le spese e le entrate non sia superiore al 40 % delle spese sostenute.

2. L'importo del contributo sarà calcolato applicando alla spesa ammessa una percentuale del 30% delle spese ammesse, con il limite pari a euro 2.000,00.

Articolo 32

Determinazione e concessione del contributo

1. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Capo V

Contributi per l'attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16 della legge

SEZIONE A)

Contributi a sostegno dell'attività dilettantistica giovanile di cui all'articolo 16, comma 2 della legge

Articolo 33

Contributo

1. Il contributo è concesso per promuovere e sostenere l'attività sportiva dilettantistica giovanile.

Articolo 34

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, le domande sono presentate per conto di tutti o parte dei soggetti di cui al comma 1, da parte dei comitati provinciali delle delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione sportiva o delle Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 35

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di euro 25,00 per ogni atleta di età non inferiore ai 5 e non superiore ai 18 anni, o non superiore ai 25 anni nel caso di atleti con disabilità, tesserato con l'associazione sportiva che ha presentato la domanda di contributo o in nome e per conto della quale la domanda è stata presentata.

2. Ai fini della definizione del limite di età di cui al comma precedente si considerano i giovani che maturano le età anagrafiche di cui al comma precedente a decorrere dalla data di apertura del tesseramento e non oltre la chiusura dello stesso.

Articolo 36

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1, dal 1 gennaio al 30 novembre di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.

2. La domanda deve essere riferita all'ultimo tesseramento concluso. Alla domanda deve essere allegato l'elenco del tesseramento per attività sportiva dilettantistica rilasciato dalla F.S.N. o D.S.A. o E.P.S., con l'indicazione dei nominativi e della data di nascita degli atleti e delle date di apertura e chiusura del tesseramento, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti o decisioni. Nel caso di atleti con più tesseramenti si considera il tesseramento con la Federazione sportiva o D.S.A o E.P.S. presso la quale è stata svolta l'attività prevalente.

3. Le domande presentate prive della documentazione di cui al precedente comma 2 sono dichiarate inammissibili.

4. In caso di presentazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, alla domanda devono essere allegati gli elenchi di cui al comma 2, suddivisi per singola associazione, e la delega alla presentazione della domanda e all'incasso del relativo contributo da parte di ogni associazione.

5. Nel caso di associazioni o società polisportive è riconosciuto un contributo per atleta tesserato.

6. La concessione del contributo è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente può concedere i contributi, verificando l'interesse del beneficiario.

SEZIONE B)

Contributi a sostegno dei talenti sportivi di cui all'articolo 16, comma 3 della legge

Articolo 37

Contributo

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di progetti, annuali o pluriennali, attuati anche in collaborazione con enti pubblici o privati, volti a favorire l'attività dilettantistica giovanile e a valorizzare i giovani con talento sportivo.

2. Rientrano tra le iniziative di cui al comma 1 le attività sportive diverse dalle campagne promozionali e dall'attività extraregionale di cui all'art. 15 lettere b) e h) della legge.

Articolo 38

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 39

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per sostenere progetti finalizzati allo sviluppo dei talenti sportivi, favorendo la crescita atletica o il mantenimento degli atleti che nella squadra sono in

possesso di una particolare attitudine verso una specifica attività sportiva e che attraverso l'allenamento possono raggiungere elevati livelli di prestazione sportiva.

2. I risultati ottenuti per gli sport di squadra di cui all'articolo 41, sono presi in considerazione soltanto unitamente a risultati individuali che qualifichino il talento. Il contributo pertanto deve essere considerato individualmente, ai fini del talento, per ogni singolo componente.

Articolo 40

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) un progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere e degli obiettivi che si intendono raggiungere per promuovere e tutelare il talento con riferimento a ciascun singolo destinatario del progetto stesso;
- b) una dichiarazione rilasciata dalla Federazione o da altri soggetti competenti e qualificati attestante i risultati sportivi ottenuti e con cui viene dichiarato e descritto il supporto tecnico e metodologico che la Federazione o gli altri soggetti si impegnano a garantire ai giovani talenti individuati per la preparazione in modo mirato;
- c) un piano finanziario relativo al progetto con la specificazione delle entrate e delle uscite previste per le azioni individuate nel progetto.

3. Ogni beneficiario può presentare una domanda all'anno e per un massimo di 15 atleti per progetto.

Articolo 41

Requisiti

1. Gli atleti destinatari del progetto devono aver conseguito almeno uno dei risultati sportivi sotto riportati, attestati dalla Federazione o da altri soggetti competenti e qualificati:

per gli sport individuali:

- a) aver avuto la convocazione da parte della Federazione nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) aver ottenuto un podio (1^a, 2^a o 3^a posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) aver ottenuto un podio (1^a, 2^a o 3^a posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
- d) giocare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
- e) aver avuto una convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- f) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase regionale di categoria;

per gli sport di squadra:

- a) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- b) aver ottenuto un podio (1^o, 2^o o 3^o posto) a campionato europeo o mondiale;
- c) aver ottenuto un podio (1^o, 2^o o 3^o posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- d) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;

- e) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- f) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

Articolo 42
Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto quali:

- a) materiale e servizi di supporto all'iniziativa;
- b) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività descritta nel progetto;
- c) spese per il programma medico dell'atleta;
- d) rimborsi spese tecnici, collaboratori, allenatori;
- e) acquisizione di equipaggiamenti sportivi.

Articolo 43
Misura del contributo

1. Il contributo per la realizzazione di progetti, annuali o pluriennali, è concesso nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili e comunque con il limite di euro 40.000,00.

Articolo 44
Concessione del contributo

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi e di concessione del contributo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo VI
Contributi per lo sport professionistico di cui all'articolo 17 della legge

Articolo 45
Beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dello sport professionistico associazioni e società costituite nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata per l'attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI.

2. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1. anche squadre e associazioni non professionistiche che partecipano ai campionati nazionali della massima serie.

Articolo 46
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352), per attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.

2. Nei casi in cui il sostegno alle squadre di professionisti o ad atleti professionisti è finalizzato a promuovere l'immagine del Trentino trova applicazione la legge provinciale sulla promozione turistica 2002.

Articolo 47
Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo sono presentate secondo modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, per la stagione agonistica che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

2. Per stagione agonistica si intende quel periodo dell'anno in cui le associazioni iscritte al CONI o al CIP svolgono l'attività agonistica, a seconda dei propri calendari sportivi e che può essere articolata in un arco temporale a cavallo di due annualità.

3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma delle attività di promozione che la società si impegna a realizzare;
- b) relazione descrittiva delle attività promozionali previste;
- c) piano finanziario;
- d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non espressamente cumulabili con i presenti contributi.

Articolo 48
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione dell'attività, tra le quali:
- a) costi per atleti, allenatori, direttori tecnico/sportivi e preparatori atletici (emolumenti ed oneri assicurativi e sociali);
 - b) costi per servizi (prestazioni di lavoro autonomo, costi per trasporto, vitto e alloggio ed esecuzione gare, oneri su incassi e tasse gare);
 - c) costi generali per attività sportiva (spese per allenamenti e ritiri, spese sanitarie, acquisto attrezzature e prove giocatori, spese per rapporti con squadre locali e oneri accessori per trasferimenti giocatori).

Articolo 49
Valutazione delle iniziative e determinazione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e non potrà comunque superare la perdita d'esercizio o il disavanzo di gestione.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Articolo 50

Modalità di erogazione dei contributi

1. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari potrà avvenire fino alla misura massima del 70% in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo e su presentazione di una fidejussione bancaria di pari importo a favore dell'amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo, mentre il saldo potrà avvenire previa presentazione degli atti previsti dal d.P.G.p. di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

2. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Alle somme da restituire viene applicato il tasso legale.

Capo VII

Criteri per le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge

Articolo 51

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le società e associazioni sportive che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva in possesso di requisiti di cui all'articolo 2.

2. I soggetti che per la stessa iniziativa hanno chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

Articolo 52

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti che perseguono uno o più dei seguenti scopi:

- a) favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità;
- b) realizzare interventi/eventi/convegni/meeting per la promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità;
- c) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e il miglioramento della condizione psicofisica delle persone con disabilità.

2. Le domande di contributo sono presentate:

- a) in forma semplice: dalla singola associazione sportiva;
- b) in forma aggregata: dalla singola associazione sportiva, in qualità di capofila, di altre associazioni sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o dal CIP o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale del 13 febbraio 1992, n. 8. In questi casi ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila. I soggetti aggregati devono svolgere parte attiva del progetto.

Articolo 53

Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale sono messe in evidenza le finalità di promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione, aggregazione e miglioramento della loro condizione psicofisica;
- b) piano finanziario dell'iniziativa prevista;
- c) il periodo temporale di realizzazione dell'intervento.

3. Ciascun richiedente può presentare fino a tre progetti che intende realizzare nell'anno successivo o nella stagione sportiva che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

Articolo 54

Spese ammissibili

1) Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili alla realizzazione del progetto di seguito indicate:

- a) pubblicizzazione della iniziativa;
- b) affitto di impianti o spazi sportivi;
- c) spese per materiali sanitari;
- d) spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori;
- e) spese per trasporti riferiti all'iniziativa promozionale, limitatamente alle trasferte nel territorio provinciale;
- f) rimborso spese per preparatori tecnici, allenatori, collaboratori.

Sono escluse le spese non direttamente riconducibili al progetto o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).

2) Le spese devono essere riferite ad attività da realizzare nel periodo indicato nella domanda.

Articolo 55

Ammontare del contributo

1. Il contributo viene concesso nella misura dell'80% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di euro 10.000,00.

Articolo 56

Criteri di valutazione

1. Le domande sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri e che provvede alla valutazione dei progetti attribuendo ad ognuno il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punti (massimo 55)
A) contenuto del progetto	A1) Motivazione del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata. A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità dei criteri. A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, la coerenza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali e la loro durata.	da 0 a 10 da 0 a 10 da 0 a 10
B) partenariato e certificazione family	B1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente. B2) Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila.	10 5
C) impostazione del progetto	C1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale. C2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi.	da 0 a 5 da 0 a 5

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza nell'inserimento in graduatoria le domande che presentano una spesa maggiore.

Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario in corso, ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

2. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Capo VIII

Contributi per attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) della legge

Articolo 57

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 58
Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di partecipazione a campionati, o analoghe iniziative, organizzati e/o disciplinati dalle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline associate o associazioni benemerite, relativamente ai soli costi sostenuti per l'attività esclusivamente fuori regione.

2. Rientrano tra le iniziative di cui al comma precedente le attività sportive svolte fuori Regione diverse da quelle di cui al Capo VI.

Articolo 59
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 e scegliendo tra:

- a) procedura valutativa, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno;
- b) procedura automatica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, per le iniziative concluse entro il 30 settembre. Le domande per le iniziative concluse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno successivo

2. Ogni beneficiario può presentare una domanda all'anno.

Articolo 60
Procedura valutativa

1. Sono esaminate con procedura valutativa le domande di contributo presentate per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione sportiva che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda, nel caso di attività ricadenti in due anni solari. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del programma annuale o della stagione agonistica dell'attività sportiva da realizzare in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, indicando il numero complessivo delle gare di campionato o le manifestazioni alle quali si intende partecipare e il numero dei propri atleti che partecipano a ciascuna di queste competizioni;
- b) dichiarazione attestante l'esistenza di un vivaio giovanile consistente in un gruppo di almeno 10 atleti residenti in provincia di Trento, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni tesserati nella società che richiede il contributo ovvero un congruo numero di atleti riferito alla disciplina sportiva praticata;
- c) piano finanziario.

Articolo 61
Misura del contributo

1. Per le domande presentate con procedura valutativa il contributo è concesso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, e in base a scaglioni ai quali corrispondono le percentuali progressive di seguito stabilite e nei limiti del disavanzo:

Scaglioni di spesa ammessa		Percentuale di contributo
Euro 0,00	euro 30.000,00	10%
Euro 30.000,01	euro 60.000,00	8%
Euro 60.000,01	euro 120.000,00	6%
Euro 120.000,01	euro 400.000,00	4%
Euro 400.000,01	euro 600.000,00	2%

Articolo 62
Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a esaminare tutte le domande pervenute e ad individuare gli aventi diritto.

2. Le domande di contributo presentate con procedura valutativa sono esaminate tenuto conto dei seguenti parametri e attribuendo i punteggi come di seguito precisato:

Parametri		Punti (Massimo 65)
numero atleti residenti in provincia partecipanti all'attività extraregionale:	Fino a 10	2
	Da 11 a 20	5
	Oltre 20	10
partecipazione ad attività sportive:	di squadra	10
	individuale	3
Manifestazione destinata:	anche a soggetti diversamente abili	5
	solo a soggetti diversamente abili	10
Sport di squadra: Partecipazione a campionati interregionali o nazionali di serie:	A	15
	A1 - A2	10
	B1	8
	B2 - C - D	6
Sport individuali o di squadra: Partecipazione a manifestazioni di valenza:	Internazionale	8
	Nazionale	5
	Interregionale	2
Numero trasferte in ambito extraregionale:	< 3	0
	da 3 a 6	5
	> 6	10
Partecipazione consecutiva nella stessa serie di campionato, o nella stessa manifestazione di valenza internazionale, nazionale o interregionale:	Fino a 5	5
	Oltre 5	10

3. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio saranno considerate secondo il seguente ordine:

- a) le domande che presentano una spesa maggiore;
- b) le domande che interessano il maggior numero di atleti tesserati partecipanti all'attività extraregionale.

Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

4. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 63 Procedura automatica

1. In alternativa alla procedura valutativa i soggetti di cui all'articolo 2 possono chiedere un contributo per le spese sostenute e documentate di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a), b), e c), secondo la procedura di tipo automatico.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) le copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione equipollente relative alle spese di cui è chiesto il contributo;
- b) l'elenco delle gare e/o delle manifestazioni alle quali la società sportiva ha partecipato;
- c) il numero dei propri atleti che hanno partecipato a ciascuna competizione.

3. Il contributo è concesso nella misura del 30% e comunque con il limite massimo di euro 15.000,00.

4. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande e con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Articolo 64 *Limiti minimi di spesa ammissibile comune alla procedura automatica e valutativa*

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di cui all'articolo 58, che comportano una spesa pari o superiore a 8.000,00 euro.

Articolo 65 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) spese di trasporti. Ai fini del rimborso chilometrico si applicano le tabelle utilizzate dalla Provincia in vigore nel mese di presentazione della domanda di contributo.
- b) vitto e alloggio atleti e accompagnatori tecnici, nel caso di trasferte superiori ad un giorno;
- c) iscrizione a gare e tasse federali;
- d) allenamenti e ritiri pre-campionato;
- e) spese per materiali sanitari;
- f) rimborsi spese per preparatori tecnici, allenatori, collaboratori.

Capo IX

Criteria per l'assegnazione delle borse di studio per il merito sportivo e scolastico a favore di studenti atleti di cui all'articolo 24, comma 1 della legge

Articolo 66

Oggetto

1. La Provincia concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai giovani atleti trentini che si sono distinti per merito sportivo e scolastico conseguiti nell'ultimo anno scolastico concluso con l'erogazione delle borse di studio concesse ai sensi dell'articolo 73, comma 4 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sulla scuola.

2. Per la concessione delle borse di studio si fa riferimento al merito sportivo e scolastico conseguito dal giovane atleta nel corso dell'anno scolastico concluso durante l'anno solare di presentazione della domanda di borsa di studio. Non sono concesse borse di studio riferite al merito sportivo e scolastico conseguito nel corso del primo ciclo di istruzione o formazione.

Articolo 67

Beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare della borsa di studio i giovani atleti che, alla data di presentazione della domanda, hanno concluso un anno scolastico del secondo ciclo di istruzione o formazione nell'ambito di istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e paritarie.

2. I destinatari delle borse di studio sono gli studenti atleti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere residenti in provincia di Trento da almeno tre anni;
- b) aver superato l'anno scolastico senza carenze negli apprendimenti, con una valutazione media pari o superiore a 7,50 decimi (escluso il voto di religione ed esclusi i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage etc.) o aver concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell'anno di presentazione della domanda con una votazione pari o superiore a settantacinque centesimi. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati nei corrispondenti valori decimali o centesimali nel rispetto di quanto previsto dalle normative scolastiche;
- c) non aver ricevuto alla data di presentazione della domanda più di una borsa di studio per studenti atleti di cui al comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- d) essere tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I. o dal CIP oppure essere tesserati ad una associazione o società sportiva professionistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. o dal CIP che svolge anche attività dilettantistica;
- e) non essere atleti professionisti e non appartenere per professione ai gruppi sportivi militari;
- f) aver raggiunto, almeno uno dei seguenti meriti sportivi nel corso dell'anno scolastico di riferimento (periodo compreso tra il 1 settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno di presentazione della domanda) relativamente alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera d).

Risultati ottenuti individualmente:

- a) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- b) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;

- d) convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- e) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

Risultati ottenuti in squadra:

- a) podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale;
- b) convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- c) podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- d) militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura azionale oppure convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- e) aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria.

3. Non sono considerati i risultati conseguiti in occasione di: memorial, raduni anche preparatori, campionati cittadini, ritiri, amichevoli, manifestazioni in ambito di giochi studenteschi, Euregio e Arge Alp. I risultati conseguiti in occasione di meeting sono considerati solo se costituiscono la competizione specificatamente prevista per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto singolo o di squadra.

Articolo 68

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di borsa di studio è presentata da:
 - a) uno dei genitori o da persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
 - b) lo studente stesso, se maggiorenne.
2. Le domande sono presentate online, collegandosi al portale dei servizi della Provincia autonoma di Trento e autenticandosi nei modi previsti.
3. Le domande sono presentate dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno. Quelle presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.
4. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e dell'atleta e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e le indicazioni idonee a verificare il risultato sportivo conseguito. I risultati sportivi dovranno essere autocertificati con indicazione puntuale di tutti gli elementi necessari per effettuare l'istruttoria delle domande.
5. Farà fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non saranno presi in considerazione quei risultati, sia scolastici che sportivi, che non siano stati indicati nella domanda in modo chiaro e univoco. Non sarà consentita l'integrazione con nuovi risultati e/o nuovi elementi identificativi dei risultati conseguiti in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 69

Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse

1. Sono ammissibili i meriti sportivi conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. o dal CIP di seguito elencate e quelli conseguiti nelle discipline di cui al successivo comma 4.

Discipline con pratica individuale:

Armi sportive da caccia, Arrampicata sportiva, Atletica, Automobilismo, Badminton, Biliardo sportivo, Bocce, Canoa-kayak, Canottaggio, Ciclismo, Danza Sportiva, Equitazione, Ginnastica, Golf, Judo, Lotta, Karate, Arti marziali, Kinckboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Motociclismo, Nuoto, Orientamento, Pattinaggio su ghiaccio, Pattinaggio a rotelle, Pesca sportiva e subacquea, Pesistica, Pugilato, Scacchi, Dama, Bridge, Scherma, Sci, Sci nautico, Squash, Taekwondo, Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo, Triathlon, Vela, Wushu Kung Fu.

Discipline praticate in squadra:

Baseball e Softball, Calcio, Cricket, Curling, Football americano, Hockey ghiaccio, Hockey prato, Hockey a rotelle, Nuoto sincronizzato, Palla tamburello, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Rafting, Rugby.

2. I meriti sportivi conseguiti in gare di staffetta relative alle discipline sportive con pratica individuale di cui al comma 1, vengono considerati, ai fini del punteggio come conseguiti in discipline di squadra;

3. I meriti sportivi conseguiti nelle gare a coppie o con equipaggi con più di un atleta, ai fini del punteggio, sono considerati come sport di squadra.

4. Per le domande di borsa di studio riferite a discipline sportive regolamentate da Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. non comprese nell'elenco di cui al comma precedente, la distinzione fra sport individuale e sport di squadra sarà definita dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport nel proprio provvedimento di approvazione della graduatoria degli aventi diritto, acquisito il relativo parere del C.O.N.I. oppure della competente Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata.

5. Le risorse destinate alle borse di studio per studenti atleti, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del successivo articolo 70, saranno utilizzate nel seguente modo:

- a) il 70% delle risorse disponibili destinato alle borse di studio da assegnare agli studenti atleti delle discipline praticate in squadra;
- b) il 30% delle risorse disponibili destinato alle borse di studio da assegnare agli studenti atleti delle discipline con pratica individuale.

Articolo 70

Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio

1. La struttura provinciale competente in materia di attività sportive verifica la regolarità delle domande presentate e predispone due distinte graduatorie, di cui una per le discipline sportive singole ed una per le discipline sportive di squadra, stilate in ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di merito scolastico, di merito sportivo e della diffusione della disciplina, come specificati nelle seguenti tabelle.

Merito scolastico

Per le votazioni scolastiche espresse in decimi, il punteggio viene determinato dalla moltiplicazione per 10 della media aritmetica dei voti conseguiti nell'anno precedente (escluso il voto di religione ed esclusi i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage etc) calcolata tenendo conto di 2 decimali. Alle votazioni scolastiche espresse in centesimi conseguite al termine del percorso scolastico o formativo corrisponderà un pari punteggio. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati come previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 67;

Merito sportivo

Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale	Punteggio Parziale
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale	100
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto	80
convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	50
aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver anche partecipato alla fase nazionale di categoria	40

Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra:	Punteggio Parziale
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale	100
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto	80
militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale, oppure, essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad almeno una delle relative competizioni previste	50
aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato alla fase nazionale di categoria	40

Nel caso di atleti con più risultati sportivi validi ai fini della graduatoria si considera il risultato sportivo che conferisce il punteggio più alto.

Ai fini dell'elaborazione del punteggio del merito sportivo finale, si applica un correttivo sulla base dell'indice di diffusione della disciplina sportiva specificato nella seguente tabella, che rappresenta la difficoltà di raggiungere elevati meriti sportivi in rapporto al numero di atleti presenti sul territorio provinciale.

Indice di diffusione della disciplina sportiva:

Federazione sportiva – Disciplina associata	Indice di diffusione
Comitato Provinciale - Federazione Motociclistica Italiana	0,4
Federazione Italiana Rugby - Delegazione Provinciale	0,4
Federazione Italiana Canoa Kayak - Delegazione Provincia Autonoma di Trento	0,4
Federazione Italiana Hockey Delegazione Regionale Trentino	0,4
Federazione Italiana Baseball e Softball Delegazione Provinciale	0,4
Comitato Provinciale - Federazione Italiana Tiro con l'arco	0,4
Federazione Italiana Sci Nautico – Delegazione Provinciale	0,4
Unione Italiana Tiro a segno	0,4
Federazione Italiana Danza Sportiva	0,4
Federazione Italiana Pesca	0,4
Federazioni Italiana Bocce	0,4
Federazione Italiana Scacchi	0,4
Federazione Italiana Cricket	0,4

Federazione Pugilistica Italiana	0,4
Federazione Italiana Dama	0,4
Federazione Italiana Scherma	0,4
Federazione Italiana Badminton	0,4
Federazione Italiana Palla Tamburello Comitato Provinciale di Trento	0,41
Federazione Italiana Tennis	0,44
Federazione Italiana Sport Orientamento	0,46
Comitato Trentino Federazione Italiana Giuoco Handball	0,47
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - Comitato Regionale Trentino	0,48
Comitato Provinciale Trentino - Federazione Italiana Sport Equestri	0,49
Comitato Provinciale Trentino Federazione Ciclistica Italiana	0,51
Comitato Trentino - Federazione Italiana Sport Ghiaccio	0,57
Federazione Ginnastica d'Italia - Delegazione di Trento	0,58
Federazione Italiana Nuoto Comitato Trentino	0,63
Comitato Provinciale FIDAL Trentino	0,64
Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Provincia Autonoma di Trento	0,65
Comitato Trentino - Federazione Italiana Sport Invernali	0,68
FIPAV Comitato Provinciale/Regionale Trentino	0,75
Federazione Italiana Giuoco Calcio LND-SGS, C.P.A. di Trento	1

Per le discipline non presenti nel soprastante elenco l'indice di diffusione è 0,40.

2. Il punteggio totale sarà quindi il risultato della seguente equazione:
PUNTEGGIO TOTALE = (punteggio per merito scolastico) + [0,70 X (punteggio per merito sportivo)] + [0,30 X (punteggio per merito sportivo) X (valore dell'indice di diffusione della rispettiva disciplina sportiva)].

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, con proprio provvedimento approva le graduatorie degli aventi diritto e provvede alla concessione delle borse di studio, nel limite dei fondi disponibili per l'anno di competenza fino alla concorrenza degli stessi.

4. In caso di parità nel punteggio totale, nella relativa graduatoria sarà data precedenza all'atleta meno giovane.

5. Le risorse che si rendessero disponibili nell'esercizio finanziario di presentazione delle domande potranno essere utilizzate entro il medesimo esercizio finanziario per finanziare le domande seguenti nelle graduatorie ma non finanziate per mancanza di risorse. Le domande non finanziate entro l'esercizio finanziario di approvazione della graduatoria per mancanza di risorse sono rigettate.

6. Qualora la disponibilità finanziaria individuata per una graduatoria risultasse in eccedenza rispetto al numero di domande ammissibili, la stessa potrà essere utilizzata per il finanziamento delle domande ammissibili dell'altra graduatoria.

7. La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia o da altri Enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.

Articolo 71

Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa

1. L'importo della borsa di studio è fissato in euro 1.500,00.
2. Ad avvenuta assegnazione della borsa di studio i soggetti beneficiari devono produrre, ai fini dell'erogazione, la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, riferita alle detrazioni d'imposta, che va resa utilizzando l'apposito modulo.

3. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

Capo X

Criteria per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva per le persone disabili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3 della legge

Articolo 72

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 73

Attrezzature finanziabili

1. Il contributo è previsto per l'acquisto o la sostituzione delle attrezzature tecnico – sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell'attività sportiva praticata da disabili, compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva.
2. Le attrezzature oggetto del contributo devono rispondere ai requisiti di sicurezza ed essere dotate delle eventuali omologazioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 74

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva e destinate all'avviamento allo sport di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, iscritte all'associazione o società sportiva richiedente.
2. Il contributo è concesso nella misura del 95% della spesa ammessa per l'acquisto o la sostituzione di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva da parte di persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, iscritte all'associazione o società sportiva richiedente.

Articolo 75

Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva nella quale devono essere spiegate le motivazioni dell'acquisto o della sostituzione e le valutazioni che hanno portato alla scelta dell'attrezzatura acquistata, una descrizione dell'attrezzatura con esplicite valutazioni circa la sua qualità e adeguatezza, con specifici riferimenti della rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e alle caratteristiche tecniche poste dai vigenti regolamenti sportivi;
 - b) il preventivo di spesa;

- c) dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità indicate nella domanda di rimborso e che non sarà distolto dalle medesime finalità senza il preventivo assenso della Provincia.
3. Non saranno ammesse spese che non risultino inerenti l'attrezzatura ammessa a contributo.

Articolo 76 *Concessione del contributo*

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, e concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande inserite in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stesse.
I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.
3. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.
4. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Capo XI **Criteri per la concessione di contributi per l'avvio e il funzionamento delle associazioni e società sportive di cui all'articolo 26, comma 4 della legge**

Articolo 77 *Beneficiari del contributo.*

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni o società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 78 *Iniziativa finanziabili*

1. Il contributo è concesso per l'apertura e l'avvio o il funzionamento di una sezione destinata a persone con disabilità da parte di associazioni o società sportive.

Articolo 79 *Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. Alla domanda per l'apertura di una nuova sezione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
- b) previsione dei costi da sostenere per l'apertura;
- c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili ovvero dichiarazione circa l'apertura di una nuova sezione dedicata della pratica sportiva dei disabili.

4. Alla domanda per il funzionamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili.

Articolo 80 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese:

per funzionamento:

- a) le spese di affitto della sede;
- b) spese per utenze e cancelleria;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici. Se finanziati dalle associazioni, è ammesso il finanziamento in quota parte e riferito alle spese di funzionamento di cui ai presenti criteri;
- d) utilizzo impianti sportivi;
- e) rimborso spese docenti e consulenti;
- f) materiale didattico.

Per avvio:

- a) spese per la consulenza;
- b) tasse di iscrizione.

2. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo indicato nella domanda.

Articolo 81 *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e con il limite massimo di euro 3.000,00. Nei casi di avvio di una nuova sezione il contributo è concesso nella misura del 90% della spesa e con il limite massimo di euro 2.000,00.

2. Il contributo per le spese di funzionamento è aumentato del 15% qualora la disciplina sportiva praticata è uno sport di squadra.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande inserite in graduatoria.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo XII

Criteria e modalità per la concessione di contributi per la gestione impianti sportivi di particolare rilevanza di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge

Articolo 82

Oggetto

1. I criteri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, disciplinano le modalità degli interventi per il sostegno dei costi di gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 31 comma 1 e 2 della legge.

Articolo 83

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici o privati che gestiscono impianti sportivi.
2. Il richiedente deve avere la titolarità della gestione dell'impianto e delle relative strutture accessorie necessarie al funzionamento strettamente sportivo dello stesso.
3. L'atto o gli atti per effetto dei quali il richiedente è titolato a gestire l'impianto sportivo devono avere durata pari o superiore al periodo oggetto di sostegno delle spese di gestione.

Articolo 84

Impianti sportivi ammissibili al sostegno delle spese di gestione

1. La Giunta provinciale deve individuare preventivamente con proprio provvedimento la disciplina o le specialità sportive ad alto livello che intende promuovere, i requisiti tecnici degli impianti sportivi nonché il periodo di sostegno delle spese di gestione.
2. Gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione, con uso esclusivo, per la disciplina o specialità individuata.
3. Sono ammissibili le spese di gestione degli impianti sportivi omologati dal competente organismo sportivo per competizioni di livello internazionale relative alla pratica della disciplina o specialità sportiva di cui ai precedenti commi 1 e 2 e che abbiano in alternativa, le seguenti caratteristiche:
 - a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;
 - b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

Articolo 85

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 84.
2. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi dell'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo per il sostegno delle spese di gestione, nonché l'attestazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in merito al possesso dei requisiti in

capo al richiedente e all'impianto, nonché, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale, di non aver fruito di altre agevolazioni provinciali.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) qualora ricorra il caso di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 31 della legge, copia della nota contenente il riconoscimento da parte della competente federazione sportiva quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima pari a quella stabilita dalla Giunta provinciale, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali;
- b) piano finanziario previsionale delle spese di gestione riferibili esclusivamente all'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo, distinto fra entrate e uscite, che evidenzii il disavanzo previsto;
- c) relazione illustrativa che argomenta le spese per le quali viene richiesto il contributo, specifichi il riferimento esclusivo delle stesse all'impianto sportivo oggetto di ammissione ed ogni altra informazione necessaria o utile a sostenerne la rispondenza e l'ammissibilità delle spese;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Articolo 86 *Spese e entrate ammissibili*

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili per il periodo effettivamente riservato alle attività di cui all'articolo 84, sarà considerato il costo medio giornaliero calcolato sulla base delle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per riscaldamento, utenze, preparazione impianti, piste, terreni/spazi di gioco, circuiti, tracciati o quant'altro di pertinenza dell'impianto stesso, interventi di ordinaria manutenzione, nonché quelle relative al personale, in riferimento al tempo di lavoro effettivamente dedicato nei servizi connessi alla gestione e funzionamento dell'impianto per finalità sportive. Sono escluse le spese per oneri finanziari e sopravvenienze passive, le spese per interventi di straordinaria manutenzione, le spese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni ancorché sportive, nonché i costi di ammortamento e gli accantonamenti (esempio fondi rischi,...). Il costo medio giornaliero così calcolato sulle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento sarà moltiplicato per il periodo effettivamente riservato alle attività.

2. Ai fini dell'individuazione delle entrate si considerano la media giornaliera di tutte le entrate di vendita riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento, moltiplicata per il periodo effettivamente riservato alle attività.

3. Ai fini dell'individuazione dei costi ammissibili si considerano i costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastrutture, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

Articolo 87 *Limiti di spesa ammissibile e percentuale di intervento*

1. Il contributo, in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, è concesso nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile, calcolata in relazione al periodo di effettivo uso esclusivo dell'impianto ed al costo medio giornaliero ammissibile come definito all'articolo 86.

2. Il contributo non potrà comunque superare il disavanzo di gestione dell'impianto riferito alle spese ed alle entrate ritenute ammissibili.

3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

4. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

Articolo 88 *Aiuti di Stato*

1. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

2. Il dirigente della struttura competente in materia di sport cura gli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dei controlli prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso l'implementazione della banca dati de minimis istituita dalla Provincia nonché il suo utilizzo in sede di controllo.

3. Il provvedimento di concessione dell'aiuto riporta il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (de minimis) ovvero il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione europea.

Capo XIII

Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale di cui all'articolo 33 della legge

Articolo 89 *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo enti sportivi e associazioni sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento.

Articolo 90 *Iniziative finanziabili*

1 Il contributo è concesso per opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale e che dopo l'intervento dovranno risultare funzionali e utilizzabili.

2. La costruzione di nuovi impianti deve essere effettuata su beni di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione all'uso sportivo di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge.

3. L'associazione ed ente sportivo può presentare un'ulteriore domanda di contributo trascorsi sei mesi dalla liquidazione a saldo dell'ultimo contributo concesso per le stesse finalità.

4. Sono finanziabili solo gli interventi per spazi sportivi e relative strutture di servizio destinati alla preparazione atletica e/o allo svolgimento delle discipline sportive dichiarate nello Statuto del richiedente.

Articolo 91

Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) documento preliminare di progettazione, redatto in conformità all'articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1993 e a quanto previsto nelle linee guida allegate al modulo per la domanda di contributo, di cui all'articolo 3, comma 1;
oppure
progetto preliminare, redatto in conformità all'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1993 e s.m. e a quanto previsto nelle linee guida allegate al modulo per la domanda di contributo, di cui all'articolo 3, comma 1;
oppure
i seguenti elaborati, i cui contenuti sono approfonditi nelle linee guida allegate al modulo per la domanda di contributo, previsto dall'articolo 3, comma 1:
 - relazione tecnica, descrittiva dello stato attuale, gli interventi previsti e le motivazioni che li rendono necessari, l'inquadramento territoriale e urbanistico, il bacino di utenza, il quadro economico di progetto e le modalità di finanziamento riferite all'intero costo dell'intervento;
 - disegni schematici dello stato attuale, di progetto e di raffronto, in scala adeguata per permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'intervento in progetto;
 - documentazione fotografica dello stato attuale;
 - b) consenso scritto del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, ad autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo e accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito al comma 2 dell'articolo 34 della legge;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della competente federazione, ente di promozione o disciplina associata dalla quale *risulti che*:
 - la stessa federazione, ente di promozione, disciplina sportiva associata, è riconosciuta/o dal CONI;
 - l'associazione o l'ente richiedente il contributo è regolarmente affiliato, il numero di anni di affiliazione, che svolge regolarmente attività, precisando il campionato o i campionati a cui partecipa e/o che partecipa a manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale;
 - l'impianto su cui si richiede l'intervento è classificato come centro federale.

Articolo 92

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese relative ad opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale.
2. Nel caso di costruzione di nuovi impianti, o di nuovi spazi sportivi in impianti esistenti sono ammissibili anche le spese per le attrezzature sportive strettamente necessarie al funzionamento del nuovo impianto o del nuovo spazio sportivo e per l'omologazione da parte della competente federazione sportiva, qualora inserite nell'ambito del progetto da finanziare.
3. La Giunta provinciale può stabilire periodicamente il valore massimo a metro quadrato o a metro cubo oppure altri valori massimi parametrici per la definizione della spesa ammissibile.
4. Non sono ammissibili le spese per l'acquisizione di aree.

Articolo 93
Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono ammesse a finanziamento opere il cui costo, al netto degli oneri fiscali, non sia inferiore a euro 80.000,00 e non sia superiore a euro 500.000,00.

2. Nella spesa ammessa a finanziamento di cui al comma precedente, le spese tecniche comprensive dei contributi previdenziali e gli imprevisti sono riconosciuti, rispettivamente, nella misura massima del 10%.

3. Le opere non potranno essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile.

Articolo 94
Valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio, stabilito sulla base di valutazioni tecniche, determinato secondo i seguenti parametri:

Parametri		Punteggio
Utilizzo per manifestazioni di rilevanza almeno nazionale	No Sì	0 5
Valenza turistico-sportiva	Potenziale incremento dell'attrattività turistica e dell'indotto economico che l'intervento apporterà alla zona	da 0 a 10
	Potenziale produzione di ricavi che l'intervento produrrà con entrate dirette all'impianto sportivo, per uso dello stesso o affluenza di spettatori	da 0 a 10
Lavori finalizzati all'adeguamento alla normativa sportiva e/o tecnica (per impianti esistenti)	Interventi su spazio sportivo	da 0 a 5
Lavori di straordinaria manutenzione, miglioramento, riqualificazione energetica o ampliamento (per impianti esistenti)	Interventi su spazio sportivo	da 0 a 5
	Interventi su servizi di supporto	da 0 a 3
	Interventi su spazi per pubblico	da 0 a 3
Lavori che comportano il massimo utilizzo della struttura (per impianti esistenti)	Maggiore dotazione di spazi, utilizzabili da un maggior numero di atleti o che consentono un uso contemporaneo degli spazi esistenti	da 0 a 5

	Allungamento del periodo d'uso giornaliero degli spazi sportivi	da 0 a 3
	Allungamento del periodo d'uso stagionale degli spazi sportivi	da 0 a 3
Intervento di nuova costruzione	No Sì	0 20
Valenza di presidio della montagna (quota Comune mslm)	<400 mslm 400-700 mslm >700 mslm	5 12 20

2. A parità di punteggio sarà prioritariamente finanziato l'intervento proposto con minor spesa ammessa.

Salvo casi eccezionali e motivati saranno finanziate fino ad un massimo di due domande di contributo per ambito comunale.

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo intervento determina la posizione utile in graduatoria.

Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

3. Entro 120 giorni, prorogabili per una sola volta su richiesta motivata, a decorrere dalla data della comunicazione di ammissione a contributo di cui al comma 2, il beneficiario dovrà provvedere alla presentazione della seguente documentazione ai fini della concessione del contributo:

a) progetto esecutivo, coerente con il progetto preliminare ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della l.p. 26/93 e s.m., suddiviso per categorie di lavori, corredato dell'elenco delle autorizzazioni di legge.

L'ammontare del progetto potrà superare l'importo della spesa ammessa nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali. Tale maggiore spesa sarà comunque a carico del beneficiario del contributo;

b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 34 della legge ed eventuale analogo autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;

c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto ed il relativo piano finanziario;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'I.V.A. costituisce o non costituisce un costo e, ove necessaria, anche ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia;

e) copia dell'atto costitutivo ed eventuale aggiornamento dello Statuto del soggetto richiedente, ove non già depositato presso l'amministrazione provinciale.

Articolo 95
Concessione del contributo

1. Il dirigente della struttura competente adotta i provvedimenti di concessione del contributo, fino a concorrenza dei fondi disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e fissa i termini per l'avvio e la rendicontazione.

2. Il contributo è concesso nella misura del 75% della spesa ammessa.

3. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

Articolo 96
Modalità di erogazione del contributo

1. La richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire secondo quanto di seguito riportato:

- a) il 40% del contributo su richiesta del presidente o legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inizio dei lavori o dichiarazione del direttore dei lavori e dietro presentazione di una fideiussione bancaria pari al 40% del contributo a favore dell'Amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo a garanzia dell'importo da erogare;
- b) il 40% del contributo su richiesta del presidente o legale rappresentante dell'Associazione o Ente sportivo accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente lo stato di avanzamento pari almeno al 80% dei lavori e forniture previsti in progetto o da analoga certificazione del direttore dei lavori;
- c) il saldo del contributo concesso, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9 - 27/Leg e s.m..

2. Lo svincolo della fideiussione bancaria o polizza assicurativa potrà avvenire, previo accertamento dei requisiti necessari per ottenere la liquidazione del saldo, anche nelle more del saldo stesso.

Varianti progettuali

Articolo 97
Ammissibilità delle varianti

1. Fermo restando il finanziamento concesso, sono ammissibili varianti progettuali che non comportano modifiche alla natura e alla destinazione delle opere ammesse, purché rimangano equivalenti o vengano migliorati i requisiti qualitativi o funzionali del progetto sul quale è stato concesso il contributo. Le varianti saranno preferibilmente rivolte ad interventi per il contenimento dei consumi e/o dei costi di gestione.

2. Nella variante gli elementi progettuali considerati nelle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'ammissione a contributo, dovranno mantenere finalità, natura e funzionalità inalterate rispetto agli interventi originariamente proposti nel progetto esecutivo.

Articolo 98
Limiti di spesa

1. Fermo restando l'importo del contributo concesso, l'ammontare del progetto di variante potrà superare l'importo del progetto esecutivo sul quale è stato concesso il

contributo stesso nella misura massima del 10%. Tutti gli importi sono al netto degli oneri fiscali.

Articolo 99

Modalità per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di variante è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, corredata da:
 - a) progetto esecutivo, coerente con il progetto esecutivo ammesso, redatto nei termini definiti dall'articolo 17 della l.p. 26/93 e s.m., corredato dell'elenco delle autorizzazioni di legge;
 - b) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori di variante su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 della legge ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;
 - c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del soggetto beneficiario che approva il progetto di variante.

Articolo 100

Autorizzazione della variante

1. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di autorizzazione della variante entro 70 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

Articolo 101

Obblighi e sanzioni

1. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Alle somme da restituire viene applicato il tasso legale.

Capo XIV

Contributi ai comitati provinciali delle federazioni sportive e discipline associate riconosciuti dal CONI, partecipanti a iniziative di carattere europeo di cui all'articolo 36 della legge

Articolo 102

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o associazioni sportive delegate dalle stesse, riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, che intendono partecipare a iniziative di carattere europeo.

Articolo 103
Iniziativa finanziabili

1. Il contributo è concesso per partecipare alle iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino in particolare i programmi sportivi di Arge Alp ed Euregio.

2. Il contributo è concesso per le spese sostenute per la partecipazione o organizzazione di rappresentativa di atleti allestita da parte dei comitati provinciali di federazioni sportive o discipline associate, alle manifestazioni previste nei programmi o nelle iniziative di cui al comma precedente.

Articolo 104
Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Con apposito bando la Giunta provinciale indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti di cui all'articolo 102 e le risorse da destinare ai progetti anche pluriennali.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita all'iniziativa programmata;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) l'eventuale indicazione della società sportiva affiliata a cui viene delegata l'iniziativa.

Articolo 105
Spese ammissibili

1) Sono ammissibili le spese dei partecipanti alla rappresentativa per l'evento sportivo o gli eventi sportivi che rientrano nelle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 103, per:

- a) trasporti e noleggi;
- b) spese vitto e di alloggio;
- c) rimborsi e compensi ai collaboratori tecnici e amministrativi;
- d) spese connesse con l'organizzazione diretta della manifestazione.

Articolo 106
Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa, calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili e nel limite del disavanzo.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

3. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale saranno finanziate tutte le domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo XV

Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 37, comma 1 della legge

Articolo 107

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 108

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle delegazioni o sezioni delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate.

2. Il contributo è concesso anche per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per le attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive e per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

Articolo 109

Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.

2. La domanda è riferita alle spese di funzionamento dell'anno antecedente la presentazione della domanda.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riferita ad ogni singola attività eseguita comprendente l'elenco delle associazioni sportive affiliate che svolgono regolarmente l'attività;
- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile.

Articolo 110

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese:

per funzionamento:

- a. spese di affitto della sede;
- b. spese per utenze e cancelleria;
- c. rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni nazionali) e ai collaboratori tecnici;
- d. acquisto di materiali e attrezzature sportive;
- e. organizzazione di campionati e tornei;
- f. spese per l'attività promozionale della pratica sportiva;

per l'organizzazione di manifestazioni sportive dirette o in collaborazione con associazioni affiliate:

- g) spese per assistenza medica, arbitri, cronometristi, ufficiali di gara e commissari;
- h) ospitalità e rimborsi atleti;
- i) premiazioni;
- j) utilizzo impianti sportivi;

per l'attività di consulenza tecnico-organizzativa:

- k) rimborso spese docenti e consulenti;
- l) materiale didattico;

per l'attività di specializzazione agonistica:

- m) trasporti e noleggi;
- n) vitto e alloggio atleti, tecnici e preparatori;
- o) utilizzo impianti sportivi.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari e contributi alle associazioni affiliate.

Articolo 111

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è pari a 5.000,00 euro, se i richiedenti sono comitati riconducibili alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Associate, è pari a 2.000,00 euro se i richiedenti sono delegazioni/sezioni riconducibili alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate, pari a 3.000,00 euro, se i richiedenti sono organismi riconducibili a enti di promozione sportiva.

2. A tale importo viene aggiunta una quota pari a 100,00 euro per ciascuna società affiliata.

3. Un'ulteriore quota aggiuntiva viene calcolata in percentuale sul totale della spesa ammessa a scalare rispetto ai seguenti scaglioni:

Spesa ammessa	Percentuale
< 30.000 euro	Nessuna quota aggiuntiva
≥ 30.000 < 60.000 euro	5%
≥ 60.000 < 90.000 euro	4%
≥ 90.000 euro	3%

4. Il contributo è composto dalla somma delle tre quote calcolate secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il contributo è concesso nel limite massimo del 70% della spesa ammessa. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

6. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

Capo XVI

Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazioni ed enti di promozione e discipline associate di cui all'articolo 37, comma 2 della legge

Articolo 112

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Promozione Sportiva, delle Discipline

Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 113 *Iniziativa finanziabili*

1. Il contributo è concesso per le spese per oneri assicurativi obbligatori e integrativi, di cui all'articolo 37, comma 2 della legge, sostenuti da associazioni e società sportive affiliate per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica regolamentata dalle federazioni e dagli Enti Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite, riconosciuti dal CONI o dal CIP, operanti a livello provinciale.

2. Il contributo è concesso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352), per attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI o dal CIP e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.

3. In relazione all'applicazione dell'articolo 37, comma 2 della legge, destinatari del contributo sono i soggetti di cui all'articolo 112, comma 1, operanti a livello provinciale, inteso come aventi sede legale nel territorio provinciale, per le spese per oneri assicurativi di cui al comma 1 e destinati alle società e associazioni sportive affiliate. Le associazioni e società sportive affiliate vengono individuate sulla base dei regolamenti dei soggetti indicati all'articolo 112, comma 1, limitatamente a quelle aventi sede legale nei comuni dei territori confinanti di cui alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, affiliate esclusivamente con federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite, riconosciuti dal CONI o da CIP, e operanti prevalentemente a livello provinciale.

Articolo 114 *Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare*

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno e sono esaminate con procedura di tipo automatico.

2. Le domande devono essere riferite agli oneri assicurativi contro gli infortuni dell'ultima stagione sportiva conclusa.

3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a) prospetto riportante in dettaglio per ogni associazione e società sportiva affiliata le somme per le assicurazioni obbligatorie e integrative sostenute dalle medesime e riconosciute alle stesse a fronte del contributo assegnato ai singoli organismi sportivi;
- b) elenco nominativo degli atleti di età inferiore ai 25 anni, i tecnici e i dirigenti, tesserati e impegnati nell'attività sportiva dilettantistica regolamentata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata o associazione benemerita;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo richiedente, con la quale si conferma che i dati finanziari espressi nel prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute dalla società/associazione sportiva affiliata per:
 - I) l'assicurazione obbligatoria versata alla Federazione Sportiva,
 - II) l'assicurazione integrativa versata alla Federazione Sportiva,
 - III) l'assicurazione integrativa stipulata direttamente dalla Società Sportiva;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto di contributo provinciale non ha usufruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.

4. Il limite di età di cui al comma precedente è riferito agli atleti che compiono i venticinque anni entro l'anno sportivo o la stagione sportiva di riferimento.

5. Per attività sportiva dilettantistica regolamentata si intende la partecipazione a campionati, manifestazioni o competizioni individuali di vario livello, autorizzate dai comitati locali delle Federazioni, dagli Enti di promozione Sportiva, dalle Discipline Sportive Associate o dalle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI o dal CIP.

6. Le domande presentate prive della documentazione di cui al comma precedente sono dichiarate inammissibili.

Articolo 115

Limiti massimi di spesa ammissibile per oneri derivanti da assicurazioni integrative

1. Per ciascun atleta di età inferiore ai 25 anni, per tecnici e per dirigenti è ammessa una spesa massima di 30 euro per oneri derivanti da assicurazioni integrative.

Articolo 116

Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

Capo XVII

Contributi al Comitato provinciale del CONI per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale di cui all'articolo 37 comma 3 della legge

Articolo 117

Beneficiari del contributo

1. Può presentare domanda di contributo il comitato provinciale del CONI.

Articolo 118

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale. Gli interventi devono essere rivolti di norma all'intero ambito provinciale o coinvolgere più associazioni sportive o altri enti ai fini della promozione e dell'allargamento della pratica sportiva nonché della qualificazione dell'attività associativa.

Articolo 119

Modalità e termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, a valere per l'anno successivo, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, dell'attività per la quale si chiede il contributo e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività programmata;
- b) piano finanziario.

3. Dovrà essere prodotta copia della deliberazione/determinazione dell'organo competente che approva l'iniziativa.

Articolo 120 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative, ivi comprese le spese di installazione e gestione della connettività.

2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) e comunque le spese non direttamente riconducibili alle singole iniziative.

Articolo 121 *Determinazione e concessione del contributo*

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo, tenuto conto delle risorse proprie dell'ente derivanti da assegnazioni del CONI nazionale e da entrate di qualsiasi altra natura.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione o diniego del contributo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione.

Capo XVIII

Criteria per le iniziative di promozione dello sport di cittadinanza per tutti di cui agli articoli 20 e 21 della legge

SEZIONE A)

Contributi a sostegno per progetti di promozione dell'attività motoria di cui all'articolo 21, comma 1, lett a) della legge

Articolo 122 *Finalità del contributo*

1. Il contributo è concesso per progetti atti a favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie.

Articolo 123 *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati provinciali, le delegazioni o sezioni delle Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva anche in collaborazione con le associazioni loro affiliate, riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 124
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per sostenere progetti, di durata annuale, rivolti a migliorare le condizioni di accesso, a favorire la partecipazione di tutta la cittadinanza, e incrementare il numero delle persone, anche con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali, che praticano attività motoria, sportiva e di gioco. I progetti possono incentivare i corretti stili di vita finalizzati al raggiungimento o mantenimento di un adeguato stato di salute e prevenire patologie legate a stili di vita scorretti o non salutari, favorire le relazioni sociali, utilizzando lo sport come strumento utile all'accrescimento personale e recuperando il ruolo educativo della pratica motoria.

Articolo 125
Determinazione e concessione del contributo

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti è concesso nella misura dell'80% delle spese ritenute ammissibili e comunque con il limite massimo di euro 30.000,00 per ogni iniziativa.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione delle graduatorie, predisposte in ordine decrescente di punteggio, e di concessione o di diniego del contributo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fissa i termini per la rendicontazione. La concessione del contributo avviene fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Articolo 126
Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande sono presentate per:

- a) i progetti che si intendono realizzare nel corso di un periodo temporale compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
- b) i progetti che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
- c) i progetti la cui realizzazione ricade su due anni solari e che si concludono nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

2. Le domande di cui ai progetti della lettera a) del comma 1, che saranno esaminate secondo la procedura valutativa, sono presentate dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno e secondo le modalità previste dai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 3. La rendicontazione di tali progetti deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Le domande di cui ai progetti delle lettere b) e c) del comma 1, che saranno esaminate secondo la procedura valutativa, sono presentate dal 1 giugno al 30 settembre, secondo le modalità previste dai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 3.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) un progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere con indicazione di: modalità di realizzazione e monitoraggio dell'attività, obiettivi, destinatari, risultati attesi, caratteristiche qualitative e quantitative, soggetti coinvolti, luoghi e indicazione della data di inizio e di conclusione del progetto;
- b) l'elenco dei soggetti partecipanti al progetto presentato con l'indicazione del soggetto capofila con il quale saranno intrattenuti i rapporti amministrativi e finanziari. Resta inteso che ogni soggetto partecipante deve svolgere parte attiva nel progetto;
- c) un piano finanziario relativo al progetto con indicazione di eventuale quota di iscrizione a carico dei partecipanti;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non dichiarati espressamente cumulabili con i presenti contributi.

5. Ogni beneficiario può fare domanda di finanziamento per due progetti per anno.

Articolo 127 *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese riconducibili alla realizzazione dell'attività:

a) materiale e servizi di promozione;

b) costi per istruttori/allenatori, direttori tecnico/sportivi e preparatori atletici (emolumenti ed oneri assicurativi e sociali);

c) costi per noleggio attrezzature (anche per diversamente abili), affitto impianti sportivi (anche attrezzati per diversamente abili), sale per corsi;

d) spese per docenti/relatori per attività formative;

e) spese a titolo di rimborso qualora sia prevista la riduzione del 50% della quota di iscrizione per:

- utenti con disabilità,

- giovani under 18 e/o anziani over 65;

f) trasporto atleti;

g) copertura assicurativa per i partecipanti; sono escluse le coperture già attivate dalle Federazioni per le attività sportive;

h) spese generali di organizzazione (massimo 10% del totale delle voci precedenti).

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), e quant'altro previsto dal comma 8 dell'art. 6.

3. Sono ammesse solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 128 *Criteri di valutazione*

1. Le domande sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri.

2. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da un gruppo di valutazione composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio attività sportive o un suo delegato, dagli incaricati dei procedimenti per la concessione dei contributi di questa sezione; il gruppo di valutazione provvede ad attribuire ad ogni proposta il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

Area di Valutazione	Indicatori	Punti (massimo 45)
A) qualità della proposta progettuale	Il progetto deve indicare: modalità di realizzazione e monitoraggio dell'attività, obiettivi, destinatari, risultati attesi, caratteristiche qualitative e quantitative, soggetti coinvolti, luoghi e indicazione della data di inizio e di conclusione del progetto	Da 0 a 19
B) partenariato	Coinvolgimento attivo di altri	Da 0 a 5

	soggetti pubblici e/o privati (scuole, cooperative sociali, società affiliate ecc.)	
C) il progetto è destinato anche a particolari categorie di persone	C1) Giovani under 18 e/o anziani over 65	6
	C2) Utenti con disabilità	6
D) certificazione Family	Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila	2
E) diffusione dell'iniziativa	Diffusione promozionale del progetto attraverso campagne di comunicazione tramite stampa, TV, web, incontri informativi aperti al pubblico, incontri divulgativi nelle scuole, eco eventi	Da 0 a 7

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza nell'inserimento in graduatoria le domande che presentano una spesa maggiore.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario in corso ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

3. Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Articolo 129

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le modalità di seguito riportate:
 - fino al massimo del 50% in via anticipata su richiesta da parte del soggetto beneficiario, ad avvenuto avvio dell'attività opportunamente documentato;
 - il saldo finale del contributo è erogato secondo le modalità e con i contenuti previsti dall'art. 4 del DPGP dd. 5 giugno 2000 n. 9/27/Leg e successive modificazioni e tenuto conto altresì della eventuale necessità di disporre il recupero di eccedenze di somme erogate rispetto alla somma rendicontata.

SEZIONE B)

Accordi di programma di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b) della legge

Articolo 130

Attività di intervento

1. In base alle priorità di intervento individuate annualmente dalla Giunta provinciale potranno essere attivate le seguenti proposte progettuali:

- a) Progetti di attività sportive all'aperto e gratuite, per la promozione di più discipline sportive, che favoriscano la partecipazione di tutta la cittadinanza.
- b) Organizzazione di manifestazioni rivolte ad uno o più dei sotto riportati interventi:

- favorire la massima diffusione delle discipline sportive, particolarmente tra i giovani, per recuperare il ruolo educativo della pratica sportiva e motoria, con l'eventuale coinvolgimento delle scuole;
 - incentivare la partecipazione di bambini e ragazzi under 18 a sport di squadra per favorire e incoraggiare lo spirito di solidarietà e di gruppo.
- c) Organizzazione coordinata di specifici eventi di informazione, sensibilizzazione e promozione sportiva inseriti all'interno di iniziative quali festival, grandi eventi sportivi e culturali realizzati sul territorio provinciale.
- d) Proposte progettuali finalizzate a implementare piattaforme digitali (piattaforme online, mobile App e Internet of Things) per monitorare le prestazioni atletiche, ottimizzare la gestione degli eventi e dei processi aziendali delle società che operano nel mondo dello sport.
- e) Progetti di formazione per introdurre/potenziare le competenze manageriali e digitali nella gestione delle società sportive.
2. La Giunta provinciale potrà, con proprio provvedimento, decidere di destinare (in parte o interamente) le risorse stanziare per sostenere gli interventi previsti nella presente sezione, per il finanziamento, in compartecipazione con le strutture provinciali competenti per materia, di percorsi di test o prototipali in una o più delle sotto riportate attività:
- attività sportiva rivolta a persone con disabilità e/o per manifestazioni mirate al sostegno delle attività sportive di atleti con disabilità;
 - attività sportiva mirata a favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita anche delle persone con disagio psichico, seguite dai centri di salute mentale;
 - attività sportiva mirata a contrastare il razzismo, il bullismo e tutte le forme di discriminazione.
 - attività sportiva mirata a favorire la parità di genere.

Articolo 131

Strumenti utilizzabili per la promozione dello sport di cittadinanza

1. Le attività di intervento di cui all'articolo precedente sono realizzate mediante accordi di programma e/o protocolli di intesa, eventualmente preceduti da appositi bandi, sottoscritti con Enti pubblici e/o soggetti privati.

Articolo 132

Soggetti proponenti

1. Possono proporre progetti Enti pubblici e soggetti privati con esclusione di:
- a) Comuni e Comunità Territoriali;
 - b) Istituti Comprensivi scolastici.

Articolo 133

Spese ammissibili

1. Negli accordi di programma e, qualora previsti, negli appositi bandi, sono indicate le tipologie di spese ammissibili riconducibili alla realizzazione delle attività.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive), e quant'altro previsto dal comma 8 dell'art. 6.

3. L'intervento finanziario è concesso nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili.

SEZIONE C)

Disposizioni comuni alla Sezione A e alla Sezione B

Articolo 134 *Aiuto di Stato*

1. Gli interventi finanziari di cui al capo XVIII sono attuati, qualora ne sussistano i requisiti, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

Articolo 135 *Riparto dei fondi*

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire le risorse destinate agli strumenti di cui all'articolo 21, comma 1 della legge.

2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale distingue l'ammontare delle risorse destinate a ciascuna sezione del presente Capo XVIII, nei limiti stabiliti dall'articolo 21, comma 2 della legge.

Capo XIX

Criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti, di cui all'articolo 15 bis della legge

Art. 136 *Beneficiari del contributo*

1. Possono presentare domanda di contributo le società e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 137 *Beni finanziabili*

1. Il contributo è previsto per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge per gli spostamenti durante la stagione sportiva.

2. Gli autoveicoli di cui al comma 1 devono rientrare nelle categorie M1 o M2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essere omologati per un numero superiore alle 5 persone.

Art. 138 *Misura del contributo*

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa per l'acquisto, entro il limite massimo di euro 15.000,00.

2. L'IVA è rimborsabile nel caso in cui rappresenta un costo per il beneficiario del contributo.

3. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla normativa prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 24 dicembre 2013, n. L352).

4. Il dirigente della struttura competente in materia di sport cura gli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dei controlli prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché ogni ulteriore previsione citante l'applicazione del regime di aiuto di cui al regolamento (UE) N. 1407/2013 "de minimis".

Art. 139

Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata sulle necessità dell'acquisto dell'autoveicolo, con particolare descrizione delle condizioni del mezzo eventualmente già in uso, in caso di sostituzione, allegando documentazione fotografica e quanto altro disponibile a dimostrazione dei chilometri percorsi, della frequenza di utilizzo del mezzo, dei tragitti abituali, dando indicazione anche dell'intenzione di utilizzo del mezzo per eventuali trasferte extraregionali o extraprovinciali e delle motivazioni dell'impossibilità o difficoltà all'utilizzo del mezzo pubblico;
 - b) preventivo di acquisto, comprensivo dei costi di allestimento grafico del marchio territoriale trentino del mezzo.
3. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 140

Criteri di valutazione

1. Le domande sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati e la rispondenza della domanda di contributo.

2. La struttura provinciale competente provvede alla valutazione delle domande presentate attribuendo ad ognuna il punteggio calcolato sulla base dei seguenti parametri:

Parametri		Punti (massimo 100)
Numero di atleti tesserati	<5	0
	5-8	5
	8-16	15
	16>	20
Stato attuale	Sostituzione del mezzo	30
	Acquisto nuovo mezzo	20
Acquisto mezzi elettrici	Mezzi ibridi	5
	Mezzi elettrici	10
Utilizzo per trasferte extraprovinciali	<5	5

	5-8	10
	8>	20
Valutazione complessiva dell'attività descrittiva		Da 0 a 20

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza nell'inserimento in graduatoria le domande che presentano una spesa maggiore.

Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio, e concessione o diniego del contributo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I procedimenti relativi alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili nell'esercizio finanziario in corso, ulteriori risorse il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

Al 31 dicembre dell'anno di approvazione della graduatoria le domande utilmente inserite nella stessa e non finanziabili per carenza di risorse decadono.

Art. 141

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l'utilizzo del bene esclusivamente a favore della società o associazione sportiva e a non alienare il medesimo per un periodo di almeno 10 anni.

2. Il beneficiario del contributo si impegna a richiedere al soggetto gestore la concessione in uso del marchio territoriale del Trentino, concordando la personalizzazione del brand, al fine di promuovere la visibilità sul bene.